Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 21 settembre 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1167.

Modificazioni al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, relativo al riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per le poste e telecomunicazioni;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Fino a quando non sarà attuata la riforma dell'organizzazione della ricerca scientifica, per l'attuazione dei suoi compiti il Consiglio nazionale delle ricerche si vale dell'opera:

a) di istituti scientifici posti alle sue dirette dipendenze e a carico del suo bilancio, da scegliersi fra quelli indicati nell'art. 27, terzo comma, del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82;

b) di centri di studio e di ricerca istituiti o da istituire anche presso istituti scientifici dipendenti da università o altri enti o amministrazioni pubbliche o private.

Gli istituti scientifici e i centri di studio e di ricerca sono istituiti con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, previo parere favorevole dei Comitati competenti, del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa.

I rapporti fra il Consiglio nazionale delle ricerche e le amministrazioni e gli enti presso cui sono istituiti i centri sono regolati da apposite convenzioni. Le convenzioni stipulate con università o istituti superiori, ovvero con enti od organi dipendenti da altre amministrazioni, sono comunicate ai Ministeri competenti.

Il Consiglio nazionale delle ricerche può avvalersi dell'opera degli istituti scientifici dipendenti da università o altri enti o amministrazioni pubbliche o private, anche indipendentemente dall'istituzione dei centri di studio e di ricerca, in base ad accordi da prendersi, caso per caso, tra il Consiglio stesso e le amministrazioni e i privati interessati.

L'istituzione di nuovi centri e la stipulazione di convenzioni che possano comportare aumento delle tabelle organiche del personale o del contributo annuo statale a favore del Consiglio nazionale delle ricerche sono soggette alla preventiva approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Il personale non statale a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche comprende:

1) il personale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio di cui all'art. 1;

2) il personale addetto all'amministrazione centrale.

I ruoli organici del personale di cui al n. 1 sono determinati dalle tabelle annesse al presente decreto, vistate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro. Quelli del personale di cui al n. 2 risultano dalle tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946, del quale rimane ferma l'efficacia.

La ripartizione fra i vari istituti e centri di studio di cui all'art. 1 dei posti previsti dalle tabelle annesse al presente decreto è fatta dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentiti il Consiglio di presidenza e la Giunta amministrativa.

Art. 3.

Per il direttore di ricerca e i ricercatori di cui alla allegata tabella n. 1, valgono, in quanto applicabili e compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme concernenti la nomina, lo stato giuridico, il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, e il collocamento a riposo dei professori universitari e rispettivamente del personale direttivo ed insegnante delle scuole medie di secondo grado.

Per tutto il restante personale di cui all'art. 2 valgono, in quanto applicabili e compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme concernenti la nomina, lo stato giuridico, il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e il collocamento a riposo degli impiegati civili dello Stato di gruppo corrispondente.

Le disposizioni degli ultimi cinque comma dell'art. 2 e quelle degli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946, relative al trattamento di quiescenza del personale dell'amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, sono estese al personale indicato al n. 1 dell'art. 2.

Art. 4.

I posti vacanti nei gradi iniziali in ciascuno dei ruoli del personale di cui all'art. 2 sono conferiti in seguito a concorso pubblico, per esame o per titoli, o per titoli ed esame, secondo quanto è stabilito dalle norme sullo stato giuridico proprio di ciascuna categoria di personale.

I posti di primo ricercatore sono conferiti mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi:

a) i ricercatori di grado 7° ed 8° che abbiano una anzianità di servizio complessiva di almeno dodici anni;

b) i liberi docenti definitivamente confermati e i professori di ruolo delle scuole medie di secondo grado che rivestano da almeno sei anni un grado non inferiore all'8° e che professino l'insegnamento di materia attinente al posto da conferire.

La Commissione giudicatrice può stabilire che i candidati siano sottoposti a prove orali e pratiche, dirette a valutare la loro idoneità a coprire il posto messo a concorso.

Previo parere favorevole dei competenti Comitati nazionali di consulenza e del Consiglio di presidenza, il posto di direttore di ricerca può essere conferito anche ad un vincitore di concorso per posti di professore universitario; la nomina può aver luogo entro un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso stesso da parte del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 5.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e sono composte come segue:

1) per il concorso al posto di direttore di ricerca: cinque membri designati, mediante elezione, dalle facoltà universitarie competenti nella disciplina cui i posti si riferiscono, con l'osservanza delle disposizioni relative alla costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per cattedre universitarie;

2) per i concorsi ai posti di primo ricercatore e di ricercatore: il direttore dell'istituto o centro interessato, due altri membri eletti dai competenti comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche;

3) per i concorsi ai posti di addetto di laboratorio (gruppo *B*) e tecnico (gruppo *C*): il direttore dell'istituto o centro interessato; due altri membri nominati dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

4) per i concorsi ai posti nei ruoli dell'amministrazione centrale:

gruppo *A*: un consigliere di Stato, presidente; il segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche; un professore universitario od un esperto, scelto di volta in volta in base alle discipline inerenti ai posti da conferire;

gruppo *B*: un consigliere della Corte dei conti, presidente; il segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche; un esperto scelto di volta in volta in base alla natura dei posti da conferire;

gruppo *C*: il segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche, presidente; un professore di istituto di istruzione media; un funzionario di gruppo *A* dell'amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, di grado non inferiore all'8°;

posti di subalterno: il capo ufficio del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, presidente; due altri funzionari di gruppo *A* dell'amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche.

La Commissione per la promozione a ordinario del direttore di ricerca è anch'essa costituita con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche ed è composta di tre membri eletti dai competenti comitati nazionali del Consiglio stesso.

Art. 6.

Le funzioni del Consiglio di amministrazione per il personale indicato nell'art. 2, escluso il direttore di ricerca, sono esercitate dalla Giunta amministrativa, alla quale sono, a tale effetto, aggregati il capo dell'ufficio del personale e, per quanto riguarda il personale di cui al n. 1 dell'art. 2, il direttore di ricerca o uno dei professori universitari di ruolo incaricati della direzione di un istituto o centro, nominato dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Le funzioni della corte di disciplina di cui all'art. 7 del decreto legislativo 7 settembre 1944, n. 272, nei riguardi del direttore di ricerca sono esercitate da una Commissione nominata ogni triennio dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e composta di tre professori universitari di ruolo dei quali uno di materie giuridiche e gli altri scelti fra i componenti dei comitati nazionali del Consiglio stesso.

Le funzioni della Commissione per i procedimenti disciplinari di cui all'art. 23 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, nei riguardi dei primi ricercatori e ricercatori, sono esercitate da una Commissione nominata ogni triennio dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e composta di un consigliere di Stato, che la presiede, di un professore universitario di ruolo di materie giuridiche e di un primo ricercatore eletto dai primi ricercatori e ricercatori.

Le funzioni della Commissione di disciplina di cui all'art. 68 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nei riguardi di tutti gli altri impiegati a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche sono esercitate da una Commissione nominata ogni triennio dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e composta di un professore universitario di ruolo di materie giuridiche, che la presiede; del capo dell'ufficio del personale e di un funzionario di gruppo *A* dell'amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, di grado non inferiore all'8°, eletto dagli impiegati predetti.

Le norme per l'elezione dei membri indicati al terzo e quarto comma sono stabilite con ordinanza del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 7.

L'ufficio di primo ricercatore e di ricercatore è incompatibile con quello di aiuto e di assistente presso le università e gli istituti superiori.

Art. 8.

Sono abrogati gli articoli 12 ed i commi primo, secondo e sesto dell'art. 17 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82.

Art. 9.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti previsti dalle tabelle annesse, escluso quello di direttore di ricerca, sono conferiti, previe le ripartizioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 14, mediante concorsi riservati al personale non statale di cui all'art. 29, comma terzo, del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, che, alla data del bando di concorso si trovi in servizio presso università o istituti superiori ed abbia un'anzianità non inferiore a tre anni, compreso il servizio prestato alle dipendenze del Consiglio nazionale delle ricerche.

I concorsi di cui al precedente comma sono banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate e costituite in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 5. Qualora fra i concorrenti a posti di primo ricercatore vi siano persone che esercitino le funzioni di direttore di centro, farà parte della relativa Commissione giudicatrice, in luogo del direttore stesso, un membro eletto dai comitati nazionali competenti.

Art. 10.

Ai concorsi, di cui al precedente art. 9, da indire per i posti di primo ricercatore (grado 6°) sono ammessi coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in materia attinente alla specializzazione del posto messo a concorso semprechè abbiano un'anzianità complessiva di servizio non inferiore a dieci anni, compreso il servizio prestato presso il Consiglio nazionale delle ricerche ed eventualmente il servizio di assistente di ruolo presso università o istituti superiori.

I concorsi di cui al precedente art. 9, per i posti di ricercatore sono indetti separatamente per i gradi 10°, 9°, 8° e 7°, in ragione rispettivamente di dodici, dieci, sei e quattro posti.

Ai concorsi indetti per i gradi 9°, 8° e 7° possono partecipare coloro che, oltre al titolo di studio ed agli altri requisiti richiesti, abbiano un'anzianità complessiva di servizio non inferiore, rispettivamente, ad anni cinque, otto e dodici.

Art. 11.

I concorsi di cui all'art. 9 per i posti di addetto di laboratorio (gruppo *B*) e di tecnico (gruppo *C*) sono indetti separatamente per i vari gradi di ciascun gruppo.

Ai concorsi per i gradi 8°, 9° e 10° degli addetti di laboratorio (gruppo *B*) sono ammessi coloro che ab-

biano compiuto rispettivamente otto, sei e quattro anni di effettivo ed ininterrotto servizio.

Ai concorsi per i gradi 9°, 10° e 11° dei tecnici (gruppo *C*) sono ammessi coloro che abbiano compiuto rispettivamente dodici, dieci e sette anni di effettivo ed ininterrotto servizio.

Art. 12.

I concorsi di cui all'art. 9 per i posti di primo ricercatore sono per titoli, salva la facoltà della Commissione giudicatrice, prevista dal terzo comma dell'art. 4.

I concorsi per i posti di ricercatore (gruppo *A*), di addetto di laboratorio (gruppo *B*) e di tecnico (gruppo *C*) sono per titoli e per esame.

Nella valutazione dei titoli si avrà principalmente riguardo alla capacità, diligenza e rendimento dimostrati dai candidati in rapporto alle funzioni esercitate. Le prove di esame avranno carattere teorico-pratico e verteranno anche sui compiti di istituto.

Art. 13.

Per i concorsi di cui all'art. 9 ai posti di ragioneria, di archivio, di copia e di subalterno nonchè per il collocamento in ruolo dei vincitori si osservano, in quanto applicabili e compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme relative all'inquadramento del personale corrispondente dell'amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946, salvo per quanto concerne le Commissioni giudicatrici che sono costituite in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 5, con l'aggiunta del direttore dell'istituto o centro cui appartiene il personale che partecipa al concorso, e salvo per quanto concerne i limiti massimi di età, per i quali valgono le disposizioni del terzo comma dell'art. 14.

Art. 14.

La ripartizione dei posti da mettere a concorso, secondo le specializzazioni, è determinata, su proposta dei direttori degli istituti e dei centri, con provvedimento insindacabile del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, su conforme parere del consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa del Consiglio stesso, in relazione alle effettive esigenze di funzionamento degli istituti e dei centri medesimi. Nello stesso modo sono determinati i titoli di studio occorrenti per l'ammissione ai concorsi, osservate le disposizioni del secondo comma dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato. Per l'ammissione ai concorsi per i posti di grado iniziale di gruppo *C*, potrà prescindersi dal titolo di studio, nei confronti degli aspiranti che abbiano esercitato per almeno cinque anni funzioni non inferiori a quelle proprie dei posti messi a concorso.

Salvo quanto è disposto nel precedente comma, l'ammissione ai concorsi di cui all'art. 9 è subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato.

Il limite massimo di età è stabilito in anni 45 per coloro che abbiano compiuto da tre fino a cinque anni di servizio, in anni 50 per coloro che abbiano compiuto più di cinque fino a dieci anni di servizio, in anni 55 per coloro che abbiano compiuto più di dieci e fino a quindici anni di servizio, in anni 60 per coloro che abbiano compiuto più di quindici anni di servizio.

Nella determinazione dell'anzianità di cui al comma precedente sarà computato il servizio militare prestato.

I concorsi sono banditi con ordinanza del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche la quale conterrà le ulteriori norme per l'espletamento dei concorsi medesimi.

Non potranno prendere parte ai concorsi coloro che, durante il servizio prestato presso il Consiglio, siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi della censura.

Art. 15.

Ai fini della determinazione dei limiti di età e della anzianità di servizio previsti dagli articoli 10, primo e terzo comma, 11 e 14 e dalle disposizioni richiamate nell'art. 13, si applica l'art. 1, comma primo, del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587.

Art. 16.

Fino al momento della effettiva immissione nei ruoli di cui alla annessa tabella, il personale indicato nel terzo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, rimarrà alle dipendenze ed a carico delle amministrazioni alle quali ha fatto passaggio ai sensi del comma stesso. Detta immissione dovrà essere completata entro l'esercizio finanziario 1948-49.

Il personale di cui all'anzidetto terzo comma dell'art. 29, il quale non partecipi ai concorsi indicati nell'art. 9 del presente decreto o non ottenga la nomina, sarà licenziato. A tale personale sarà corrisposta l'indennità di licenziamento stabilita dall'art. 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 17.

Coloro che abbiano conseguito la nomina ai sensi dei precedenti articoli conserveranno, a titolo di assegno personale non computabile ai fini del trattamento di quiescenza e da riassorbire nei successivi aumenti, la eventuale eccedenza dell'importo complessivo degli emolumenti di cui siano provvisti all'atto della nomina rispetto all'importo complessivo degli emolumenti inerenti al posto di ruolo conferito. La misura di tale assegno personale dovrà tuttavia essere contenuta in maniera da non eccedere, cumulativamente alla retribuzione inerente al grado conseguito, l'importo del trattamento massimo annesso al grado medesimo.

Ai fini del trattamento di quiescenza spettante, a norma del terzo comma dell'art. 3, al personale di cui al precedente comma, si tiene conto del servizio prestato successivamente alla nomina in ruolo.

Ai fini del computo del periodo di servizio valevole per il collocamento a riposo, si tiene conto anche del servizio prestato precedentemente alla nomina, presso l'amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche o comunque presso istituti o centri di studio da esso dipendenti e del servizio prestato in qualità di assistente di ruolo presso università od istituti superiori.

Art. 18.

L'ultimo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, è abrogato.

L'ultimo comma dell'art. 31 del medesimo decreto legislativo è sostituito con il seguente:

« Con le norme di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, possono essere estese le disposizioni di cui al decreto medesimo al personale che non consegua l'inquadramento nei posti di ruolo ».

Disposizioni generali e finali.

Art. 19.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro saranno stanziati i fondi occorrenti per il pagamento del personale di cui al n. 1 del primo comma dell'art. 2. Detti fondi saranno portati in aumento al contributo ordinario annuo assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche.

Fino a tutto l'esercizio finanziario 1948-49, saranno altresì stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, i fondi occorrenti per il rimborso delle maggiori spese sostenute dalle università per emolumenti pagati al personale di cui al terzo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 20.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — GONELLA — TUPINI — SEGNI — CORBELLINI — TREMELLONI — FANFANI — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 18. — FRASCA

TABELLA N. 1

Ruoli del personale di ricerca

Ruolo dei direttori di ricerca

Gruppo *A*

Grado		Qualifica	Numero dei posti
7°	4°	— Direttore di ricerca	1
		Totale	1

Ruolo dei ricercatori

Gruppo *A*

Grado		Qualifica	Numero dei posti
6°		— Primo ricercatore	8
10°	7°	— Ricercatore	32
		Totale	40

Visto:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA N. 2

Ruoli transitori del personale ausiliario

Gruppo *B*

Grado		Qualifica	Numero dei posti
8°	9°	— Primo addetto di laboratorio	4
10°		— Addetto di laboratorio	7
11°		— Addetto di laboratorio aggiunto	
		Totale	11
10°	11°	— Vice ragioniere o vice addetto di segreteria	3
		Totale	3

Gruppo *C*

Grado		Qualifica	Numero dei posti
9°	10°	— Primo tecnico	2
11°		— Tecnico di 1ª classe	3
12°		— Tecnico di 2ª classe	6
13°		— Tecnico di 3ª classe	
		Totale	11
11°		— Archivista	2
12°		— Applicato di 1ª classe	7
13°		— Applicato di 2ª classe	
		Totale	9

Subalterni

Qualifica	Numero dei posti
Operaio di 1ª classe o usciere capo	3
Operaio di 2ª classe o usciere	4
Operaio di 3ª classe o inserviente	4
Totale	11

Nota. — Tutti i posti compresi in questa tabella hanno carattere transitorio e si intenderanno soppressi mano a mano che si renderanno vacanti. In ciascun ruolo la soppressione ha luogo a cominciare dai gradi inferiori.

Visto:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1948, n. 1168.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale di Nuoro.

N. 1168. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale di Nuoro viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli.* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1948, n. 1169.

Modificazione dell'art. 27 dello statuto del Collegio Ghislieri di Pavia.

N. 1169. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato l'art. 27 dello statuto del Collegio Ghislieri di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1948, n. 1170.

Sostituzione dell'art. 4 dello statuto organico della « Fondazione sottotenente dott. Lino Cattaneo ».

N. 1170. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene sostituito l'art. 4 dello statuto organico della « Fondazione sottotenente dott. Lino Cattaneo », approvato col regio decreto 9 ottobre 1942, n. 1322.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1948

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1948.

Sessione ordinaria per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di novembre 1948 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono presentarle, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo di lire trentadue, sono rivolte al Ministero di grazia e giustizia e debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato generale del casellario di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

d) dei documenti che l'aspirante produca per dimostrare di possedere i requisiti prescritti a termini dell'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937 citata. Tali documenti debbono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, la data di inizio e di cessazione delle medesime, nonchè le eventuali variazioni del capitale della società nel relativo periodo di tempo;

e) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di L. 2400, a termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937 citato, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento dev'essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, sul capo X, capitolo 112;

f) per gli aspiranti iscritti in un albo professionale, del certificato col quale l'organo che ha la custodia dell'albo attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge del bollo.

I documenti irregolari non sono presi in considerazione.

Roma, addì 18 agosto 1948

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1948

(4223)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1948.

Scioglimento della Società cooperativa per azioni fra i lavoratori del teatro e pubblici spettacoli, con sede in Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del Codice civile;

Vista l'istanza 3 maggio 1948 del signor Fernando Ceccarelli, presidente del Collegio sindacale della Società cooperativa per azioni fra i lavoratori del teatro e pubblici spettacoli con sede in Forlì, con la quale si prospetta la necessità che la cooperativa stessa sia dichiarata sciolta;

Visto il parere del Prefetto di Forlì in data 22 agosto 1948;

Considerato che la cooperativa per oltre due anni non ha compiuto atti di amministrazione o di gestione e non ha adempiuto all'obbligo del deposito degli atti sociali e che pertanto si manifesta la necessità di provvedere allo scioglimento dell'Ente senza che occorra la nomina del liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da sistemare;

Decreta:

La Società cooperativa per azioni fra i lavoratori del teatro e pubblici spettacoli, con sede in Forlì, costituita con rogito 26 luglio 1945 del dott. comm. Romeo Berti, notaio in Forlì, è sciolta ad ogni effetto di legge.

Roma, addì 13 settembre 1948

Il Ministro: FANFANI

(4215)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pinerolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 31 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1948, registro n. 20 Interno, foglio n. 320, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pinerolo (Torino) di un mutuo di L. 350.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4119)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Scilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 4 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1948, registro n. 20 Interno, foglio n. 321, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Scilla (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 2.033.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4120)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri del commissario della società cooperativa « C.O.R.E.L.I. » in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 luglio 1948, i poteri conferiti al dott. Giuseppe Capece, commissario della soc. cooperativa fra reduci per lavori edili stradali ed affini « C.O.R.E.L.I. », con sede in Roma, sono prorogati dal 6 luglio al 6 novembre 1948.

(4121)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 settembre 1948, n. 158

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	80,30
Id. 3,50 % 1902	71 —
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	94,775
Redimibile 3,50 % 1934	69,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,375
Id. 5 % 1936	90,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,775
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,925
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,725
Id. 5 % convertiti 1951	99,775

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 settembre 1948, n. 159

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	80,125
Id. 3,50 % 1902	71 —
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	94,825
Redimibile 3,50 % 1934	69,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,225
Id. 5 % 1936	90,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,825
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,65
Id. 5 % convertiti 1951	99,85

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 settembre 1948, n. 160

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	80,275
Id. 3,50 % 1902	70,80
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	94,875
Redimibile 3,50 % 1934	69,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,15
Id. 5 % 1936	90,925
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,875
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,70
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,675
Id. 5 % convertiti 1951	99,80

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a nove posti di archivista di Stato in prova (gruppo A)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 1° febbraio 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio successivo, registro n. 4 Interno, foglio n. 50, con il quale venne bandito un concorso per esami a nove posti di archivista di Stato in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il proprio decreto 29 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre successivo, registro n. 20 Interno, foglio n. 171, col quale venne costituita la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 1948, in corso di registrazione col quale vennero nominati commissari rispettivamente il prof. dott. Paolo Brezzi, in sostituzione del professore dott. Ruggero Moscati ed il prof. Roberto Ripari, aggregato alla Commissione per le prove orali quale esperto di lingue estere in sostituzione del prof. Raffaele Ciasca;

Veduti i verbali delle operazioni della suddetta Commissione;

Veduto l'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la legge 22 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive modificazioni ed estensioni;

Visto l'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 823, che reca benefici in favore degli ex combattenti e successive modificazioni ed estensioni;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a nove posti di archivista di Stato in prova (gruppo *A*) nel modo seguente:

Cognome e nome	Media prove scritte	Media prova orale	Punto prova facoltativa lingua estera	Totale
Graduatoria dei vincitori.				
1. Montorsi dott. William, combattente	8,35	7,20	0,10	15,65
2. Saladino dott. Antonio	7,80	7,80	—	15,60
3. De Frede dott. Barone	7,75	7,60	0,10	15,45
4. Giannelli dott. Giuliana	7,90	7,50	—	15,40
5. D'Addario dott. Arnaldo, combattente.	7,40	7,65	0,10	15,15
6. Carbone dott. Salvatore, combattente	7,55	7,50	—	15,05
7. Romano dott. Ruggero	7,45	7,15	—	14,60
8. Garosi dott. Gino, combattente	7 —	6,90	—	13,90
9. Giordano dott. Virgilio, invalido di guerra	7,20	6 —	—	13,20
Graduatoria degli idonei.				
1. Allocati dott. Antonio	7,10	7 —	—	14,10
2. Morandi dott. Ubaldo	7 —	6,80	—	13,80

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 aprile 1948

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1948
Registro Interno n. 19, *foglio n.* 130. — VILLA

(4180)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elenco degli ammessi al concorso a sette posti di assistente addetto commerciale di 3ª classe in prova, nel ruolo del personale degli uffici commerciali all'estero e diario delle prove scritte.

Gli esami del concorso a sette posti di assistente addetto commerciale di 3ª classe in prova di cui al decreto Ministeriale 1° ottobre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1947, n. 277, avranno luogo in Roma al Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 12, 13, 14, 15 e 16 ottobre 1948, dalle ore 12 alle ore 20.

I candidati dovranno presentarsi al Palazzo degli Esami alle ore 11.

Sono ammessi al predetto concorso, con la riserva di cui al comma 6° dell'art. 2 del bando di concorso, i seguenti candidati residenti all'estero o chiamati alle armi, che ne hanno fatto domanda:

Pizzardi Giorgio, Polli Giovanni, Vaudagna Nicola, Vinciguerra Michele.

Sono ammessi al predetto concorso i seguenti candidati che ne hanno fatto domanda:

Albertario Carlo, Amicarelli Umberto, Anelli Carlo, Argentini Bruno, Armienti Giuseppe;

Bagnoli Luigi Ferdinando, Barbosi Giulio, Basso Roberto, Beatrice Arduino, Bolasco Ernesto, Bonini Romeo, Bozzini Umberto, Brugnone Antonino, Bruno Andrea fu Domenico, Bruno Virgilio di Savino, Bucci Maurizio, Buoncristiano Giuseppe;

Caleca Girolamo, Cannavina Paolo, Cannizzaro Rocco, Carbonetti Franco, Carducci Artenisio Ludovico, Caridi Filippo, Cassoni Giuseppe, Castagnoli Alberto, Catalan Lucio, Cefalo Salvatore, Chinno Paolo, Cornamusi Gustavo, Corneo Generoso, Corpi Marziale, Cortesi Gabriele, Cottafavi Luigi, Cremona Luciano, Cristofanelli Luigi, Cuomo Enrico;

D'Alessandro Ermanno, Dall'Ongaro Francesco, D'Amato Antonio, De Bellis Vittorio, De Felice Remo, Delucchi-Baroni Attilio, De Mase Rolando, De Prospero Alfonso, De Rosis Antonio, Di Iulio Nicola, Di Martino Mattia Vittorio, Di Mauro Trento, Dimichino Domenico;

Enenkel Emiliano;

Fabbricatti Ciro, Falcone Francesco, Favale Marco, Fedele Antonio, Fiorilli Enrico, Firullo Bartolomeo, Folcarelli Giovanni, Fornari Enrico, Franceschini Franco, Frascarelli Ernesto;

Gambacurta Aldo, Gandolfi Virgilio, Gasparri Ugo, Gasperini Norberto, Gavino Franco, Genovese Vincenzo, Giaroli Angiolino, Giotta Enrico, Graziani Cleto;

Iacurto Americo, Ianiro Gaetano, Ianniello Raffaele, Imperiali Marco, Iuculano Carmelo;

Laraia Vito, Lazzaro Giovanni, Limone Vincenzo, Lunadei Franco, Luridiana Giuseppe;

Magliano Mario, Magnani Livio, Manolaca Emanuele, Marcaccio Guglielmo, Marras Raffaele, Maselli Giacinto, Masetti Attilio, Masi Giastefano, Maurizi Fernando, Maver Bruno, Mazzi Bruno, Meli Ugo, Micciarelli Walter, Milano Guido, Minasi Mario, Minella Diodoro, Minici Giovanni Battista, Minunni Vncenzo, Mondini Giuseppe;

Napione Govanni, Nizza Alberto;

Onofri Rino, Ossola Pietro, Ottin Pecchio Giovanni;

Paolini Remo, Pascarelli Elio, Pedio Pietro, Pesce Mario, Pisciotta Francesco, Preti Lorenzo, Previdi Anselmo, Pristerà Franco, Prominenza Francesco;

Ramazzotti Ezio, Ricci Roberti Antonio, Rizzi Michele, Romanelli Umberto, Rossetti Vincenzo, Rossini Evilio;

Sabbatucci Lorenzo, Salerno Francesco, Sampaoli Antonio, Sanguineti Vittorio, Santaniello Francesco, Santaniello Saverio, Sardo Salvatore, Scalzo Antonio, Scoppola Ippolito, Serafini Marcello, Simoncelli Francesco, Sodaro Salvatore, Spataro Giuseppe, Spatuzza Francesco, Spierer Alberto, Spinelli Francesco, Strambiluti Mario;

Taldone Gaetano, Tordelli Renato, Tortora Giovanni, Tosi Giovanni, Tozzoli Lorenzo, Trotta Giuseppe, Turco Marco;

Ugo Francesco;

Vernazza Marcello, Verrecchia Alceo, Vincenti Gaetano;

Zito Vincenzo.

(4160)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.